

Fabio Grasso

Preside della Facoltà di
Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca DigiLab
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

**LE RISERVE TECNICHE
NELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI**

SIA

2° Corso FAC:
*"Le riserve tecniche nei rami danni:
dai principi tradizionali all'IFRS 17"*

Roma, 8 settembre 2020

Indice

Le riserve tecniche in Italia

- Il quadro normativo
- Classificazione

La riserva premi

- Definizioni
- La riserva per frazioni di premio
- La riserva per rischi in corso
- La riserva integrativa della riserva per frazioni di premio
 - ✓ *La riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali*
 - ✓ *La riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi*

La riserva sinistri

- Definizioni
- La riserva per sinistri avvenuti e denunciati
- La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
- Altre riserve sinistri
 - ✓ *La riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri*

La riserva di perequazione

- Definizioni
- La riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dalla energia nucleare
- La riserva di perequazione per le assicurazioni del ramo credito

La riserva di senescenza

- Definizioni e criteri di calcolo

La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni

- Definizioni e criteri di calcolo

Le riserve tecniche in Italia

Il quadro normativo

In materia di **riserve tecniche** per le **assicurazioni contro i danni**, le principali **fonti normative** sono le seguenti:

- **Decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995**
(*“Attuazione della Direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita”*),
pubblicato sulla G. U. n. 114 del 18 maggio 1995.
- **Decreto legislativo n. 173 del 26 maggio 1997**
(*“Attuazione della Direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione”*),
pubblicato sulla G. U. n. 143 del 21 giugno 1997.
- **Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005**
(*“Codice delle assicurazioni private”*),
pubblicato sulla G. U. n. 239 del 13 ottobre 2005.
- **Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008**
(*“Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VIII, Capo I, Capo II e Capo V del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”*),
pubblicato sulla G. U. n. 106 del 29 aprile 2008.
- **Legge n. 135 del 7 agosto 2012**
(*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*),
pubblicato sulla G. U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- **Decreto legislativo n. 74 del 12 maggio 2015**
(*“Attuazione della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione”*),
pubblicato sulla G. U. n. 29/L del 15 giugno 2015.
- **Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016**
(*“Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e n. 22 del 4 aprile 2008 e al Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013”*),
pubblicato sulla G. U. n. 7 del 10 gennaio 2017.

Le riserve tecniche in Italia

Classificazione

Ai sensi dell'articolo 23-ter del Provvedimento IVASS n. 53/2016, le **imprese** che esercitano l'attività assicurativa dei **rami danni** (vale a dire: le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo) hanno l'obbligo di costituire, in relazione ai contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, **riserve tecniche** sempre sufficienti a far fronte, per quanto è ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Sulla base delle caratteristiche dei **rischi** assunti e dei **sinistri**, sono costituiti i seguenti accantonamenti:

- a) la **riserva premi**;
- b) la **riserva sinistri**;
- c) la **riserva di perequazione**;
- d) la **riserva di senescenza**;
- e) la **riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni**.

Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al **lordo delle cessioni in riassicurazione**, secondo le disposizioni e i metodi di valutazione stabiliti dall'allegato 15 del Provvedimento IVASS n. 53/2016.

Ai fini del calcolo delle riserve tecniche, le imprese:

- adottano **metodi di valutazione prudenti**;
- si dotano di procedure e sistemi di controllo adeguati per garantire **completezza, pertinenza e accuratezza dei dati**, contabili e statistici, utilizzati;
- dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee ad assicurare **processi di calcolo e relativi controlli affidabili ed efficaci nel tempo**.

La riserva premi

Definizioni

La **riserva premi** è un accantonamento costituito, alla fine di ciascun esercizio, con l'obiettivo di far fronte al **costo futuro dei sinistri** (vale a dire: indennizzi, spese dirette, spese di liquidazione) relativi ai **rischi non estinti** alla data di valutazione.

La riserva premi comprende:

- a) la **riserva per frazioni di premio**;
- b) la **riserva per rischi in corso**.

In relazione alla natura particolare di alcuni rischi, le imprese devono inoltre costituire una **riserva integrativa della riserva per frazioni di premio** nell'ambito delle assicurazioni:

- del ramo cauzione;
- dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali;
- dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi;
- dei danni derivanti dall'energia nucleare.

Alla fine di un esercizio le imprese verificano la **tenuta della riserva premi**, per ciascun ramo danni. In sintesi, la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata dei premi contabilizzati nell'esercizio di valutazione e relativi a contratti per i quali la riserva era stata costituita, deve essere stata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al costo complessivo dei sinistri relativi ai contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

Per quel che concerne le **verifiche sulla (tenuta) della riserva premi**, alla fine di un esercizio, le imprese dispongono di **evidenze gestionali interne**.

La riserva premi

La riserva per frazioni di premio

Alla fine di ciascun esercizio le imprese costituiscono la **riserva per frazioni di premio**, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza.

La riserva è costituita separatamente **per ciascun ramo** (danni) ed eventualmente per le diverse **tipologie di rischio** rientranti nel ramo.

Le imprese calcolano la riserva, separatamente **per ciascun contratto**, con il **metodo “pro rata temporis”**, basato sull’ipotesi che il costo dei sinistri si distribuisca uniformemente nel periodo di garanzia.

Ai fini del calcolo della riserva le imprese fanno riferimento ai **premi contabilizzati**, al netto delle provvigioni di acquisizione e delle altre spese di acquisizione (limitatamente ai costi direttamente imputabili).

Per i **contratti di durata pluriennale**, in caso di ammortamento degli oneri corrisposti per l’acquisizione dei contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all’esercizio.

In alternativa, le imprese possono calcolare tale riserva mediante un **metodo forfettario** nell’ipotesi che l’importo così ottenuto comporti un accantonamento non inferiore a quello risultante dall’uso del metodo “pro rata temporis” e lo scostamento percentuale, in relazione al singolo ramo, non sia superiore al 2%.

Le imprese che effettuano il calcolo della riserva mediante un metodo forfettario conservano, nei propri atti, le **evidenze documentali** da cui risultano le valutazioni operate per verificare la suddetta condizione.

Non è consentito, in uno stesso ramo, il **contemporaneo utilizzo** dei due metodi, “pro rata temporis” e forfettario.

La riserva premi

La riserva per rischi in corso

Alla fine di ciascun esercizio le imprese costituiscono la **riserva per rischi in corso** a copertura dei rischi non estinti (o **incombenti**) a tale epoca, per far fronte al costo futuro dei sinistri che deriva dai contratti stipulati in precedenza, nella misura in cui il costo atteso dei sinistri risulti superiore alla somma della riserva per frazioni di premi (al netto di eventuali riserve integrative) e dei futuri premi (al netto degli oneri di acquisizione) esigibili in relazione a tali contratti.

L'**insufficienza dei premi accantonati** con la riserva per frazioni di premio può derivare, ad esempio, da un **aggravamento del rischio** (e conseguente aumento del numero atteso e/o del costo atteso dei sinistri rispetto alla previsione effettuata in sede di costruzione della tariffa) o da **fenomeni di stagionalità del rischio**.

La riserva per rischi in corso, legata all'andamento tecnico del rischio, è costituita separatamente **per ciascun ramo** (danni) ed eventualmente per le diverse **tipologie di rischio** rientranti nel ramo.

Le imprese calcolano il costo atteso dei sinistri per i rischi non estinti alla fine di un esercizio mediante un **metodo analitico**, definendo a tal fine un **modello previsionale** fondato su prudenti parametri evolutivi.

In base a tale approccio metodologico è possibile stimare, per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti stipulati nell'esercizio di valutazione/bilancio, la **sinistralità attesa** nonché ulteriori elementi di costo, tenuto conto degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

Per la valutazione della riserva le imprese non possono considerare gli effetti delle **componenti di reddito** derivanti dal **patrimonio** o dagli **investimenti connessi alla riserva**.

La riserva premi

La riserva per rischi in corso

In alternativa, le imprese possono calcolare la riserva per rischi in corso mediante un **metodo empirico** costruito a partire da un **valore prospettico del rapporto tra i sinistri e i premi di competenza della generazione corrente di contratti** (vale a dire: relativo alla collettività dei contratti stipulati nell'esercizio di valutazione/bilancio). Il valore prospettico del rapporto in esame è determinato, in modo prudente, a partire dal **rapporto tra i sinistri e i premi di competenza registrato nell'esercizio di valutazione** e tiene inoltre conto:

- dei valori assunti dal rapporto nell'ambito di un fissato **orizzonte temporale retrospettivo di osservazione**;
- di **altri elementi obiettivi di valutazione**, connessi all'andamento del costo atteso dei sinistri in relazione ai rischi non estinti alla data di valutazione.

L'**ampiezza dell'orizzonte temporale** retrospettivo di osservazione è individuata in base alla peculiarità dei singoli rami ed eventualmente delle diverse tipologie di rischio per le quali si effettuano le valutazioni.

In accordo al metodo empirico, il **costo atteso dei sinistri** per i rischi non estinti alla fine di un esercizio, valutato a tale epoca, è eguale al prodotto tra il valore prospettico del rapporto tra i sinistri e i premi di competenza e la somma della riserva per frazioni di premi (al netto di eventuali riserve integrative) e dei futuri premi (al netto degli oneri di acquisizione) esigibili in relazione a tali contratti.

A seguito della valutazione, alla fine di ciascun esercizio, le imprese determinano quindi la **riserva per rischi in corso** in misura eguale alla eventuale eccedenza, per i rischi non estinti, del costo atteso dei sinistri rispetto alla somma della riserva per frazioni di premi e dei futuri premi esigibili in relazione a tali contratti.

La riserva premi

La riserva integrativa della riserva per frazioni di premio

La riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

Alla fine di un esercizio le imprese costituiscono la **riserva integrativa** della riserva per frazioni di premio in relazione alle assicurazioni dei **danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali**.

Per la valutazione della riserva integrativa le imprese fanno riferimento ai **premi** (contabilizzati) e al **costo dei sinistri** relativi a tali garanzie assicurative. In particolare, determinano la riserva in base al **rapporto sinistri a premi**, registrato nell'esercizio di valutazione, secondo le modalità di seguito descritte.

Se nell'esercizio **il rapporto sinistri a premi è stato non superiore all'84%**, le imprese integrano la riserva costituita nel precedente esercizio con un accantonamento la cui misura si ottiene applicando ai premi dell'esercizio un'aliquota crescente linearmente dall'1% al 10% al decrescere del rapporto sinistri a premi dall'84% al 75% (e valori inferiori), nel rispetto del seguente vincolo:

- la riserva, alla fine di ciascun esercizio, non può essere superiore al 50% dell'importo dei premi dell'esercizio.

Se nell'esercizio **il rapporto sinistri a premi è stato non inferiore al 106%**, le imprese possono utilizzare la riserva costituita nel precedente esercizio nella misura che si ottiene applicando ad essa una aliquota crescente linearmente dall'1% al 10% al crescere del rapporto sinistri a premi dal 106% al 115% (e valori superiori).

La riserva premi

La riserva integrativa della riserva per frazioni di premio

La riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, ...

Alla fine di un esercizio le imprese costituiscono la **riserva integrativa** della riserva per frazioni di premio in relazione alle assicurazioni dei **danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**.

Per la valutazione della riserva integrativa le imprese fanno riferimento ai **premi** (contabilizzati) e al **costo dei sinistri** relativi a tali garanzie assicurative. In particolare, determinano la riserva in base alla **differenza tra il costo dei sinistri e i premi**, registrato nell'esercizio di valutazione, secondo le modalità di seguito descritte.

Se nell'esercizio **la differenza tra il costo dei sinistri e i premi è stata negativa**, le imprese determinano la riserva integrativa in misura eguale alla somma del 35% dei premi dell'esercizio e del 70% dei premi degli esercizi precedenti, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la riserva, alla fine di ciascun esercizio, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi dell'esercizio;
- se la riserva è stata utilizzata nei precedenti esercizi, per il calcolo si considerano soltanto gli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo, aggiungendo infine all'importo così ottenuto l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

Se nell'esercizio **la differenza tra il costo dei sinistri e i premi è stata positiva**, le imprese utilizzano la riserva accantonata al termine del precedente esercizio per coprire, nei limiti di disponibilità della riserva, l'eccedenza del costo dei sinistri rispetto ai premi dell'esercizio.

La riserva sinistri

Definizioni

La **riserva sinistri** è un accantonamento costituito, alla fine di ciascun esercizio, con l'obiettivo di far fronte al **costo dei sinistri** avvenuti nell'esercizio o in esercizi precedenti, qualunque sia la relativa data di denuncia, e **non ancora pagati**.

La riserva sinistri comprende:

- a) la **riserva per sinistri avvenuti e denunciati**;
- b) la **riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati** o, anche, **riserva per sinistri IBNR** (*"Incurred But Not Reported"*).

In relazione alla natura particolare di alcuni **sinistri**, le imprese devono inoltre costituire un'apposita **riserva sinistri** per le assicurazioni:

- del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri;
- del ramo credito;
- del ramo cauzione.

Alla fine di un esercizio le imprese verificano la **tenuta della riserva sinistri**, per ciascun ramo. In sintesi, la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente deve essere stata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli indennizzi e delle relative spese dirette e di liquidazione in relazione ai sinistri che avevano dato luogo all'accantonamento.

Per quel che concerne le **verifiche sulla (tenuta della) riserva sinistri**, alla fine di un esercizio, le imprese dispongono di evidenze gestionali interne.

La riserva sinistri

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati

Alla fine di un esercizio le imprese costituiscono la **riserva per sinistri avvenuti e denunciati** per far fronte al costo dei sinistri che, avvenuti nell'esercizio o in esercizi precedenti, sono stati denunciati ma non ancora pagati.

Le imprese costituiscono la riserva separatamente **per ciascun sinistro avvenuto e denunciato** e procedono pertanto alla relativa valutazione in misura eguale al **costo ultimo**. A tal fine tengono conto:

- dei **futuri oneri prevedibili**, mediante una prudente valutazione fondata su **elementi obiettivi** e a partire da **affidabili dati storici e prospettici**;
- delle **risultanze delle verifiche sulla riserva sinistri**, effettuate al termine degli esercizi precedenti;
- degli specifici **aspetti aziendali** che contraddistinguono la **gestione del ciclo sinistri** nonché le **peculiarità dei rami**.

Per la valutazione della riserva le imprese non possono considerare il **valore attuale dell'importo prevedibile** per la liquidazione futura dei sinistri e non possono operare altre forme di **deduzione o sconti**.

Le imprese calcolano la riserva sinistri, a partire da una **valutazione analitica separata** del costo di ciascun sinistro avvenuto e denunciato, con il **metodo dell'inventario**.

In relazione alle **spese di liquidazione** non direttamente imputabili ai singoli sinistri, o comuni a più rami, le imprese provvedono alla loro imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.

Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, **indennizzi in forma di rendita**, la riserva sinistri è valutata sulla base di riconosciuti metodi attuariali.

La riserva sinistri

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati

In relazione ai **rami caratterizzati da processi liquidativi lenti** (ad esempio, l'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli terrestri), o nei quali la valutazione analitica non consente di tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili, ai fini della determinazione del costo ultimo le imprese possono ricorrere a **metodologie statistico-attuariali**.

In tali casi le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, metodi statistico-attuariali fondati sulla **proiezione di affidabili dati storici e prospettici**, provvedendo poi a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti da queste valutazioni, sulla base di adeguati parametri di attribuzione.

Nelle valutazioni mediante metodologie statistico-attuariali, le imprese formulano **prudenti ipotesi tecniche e finanziarie** che consentono di stimare le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i **fattori evolutivi**, di natura endogena ed esogena all'impresa, ivi comprese le eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito le imprese considerano, fra l'altro, **ipotesi** concernenti:

- l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti;
- le eliminazioni dei sinistri senza seguito;
- le riaperture;
- l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento e a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

Qualora per particolari tipologie di sinistri non sia possibile applicare metodologie statistico-attuariali, mediante il metodo dell'inventario le imprese procedono a un'attenta valutazione della **documentazione in atti**, integrata dall'**osservazione** e dall'eventuale impiego di appropriati **coefficienti di smontamento delle riserve sinistri** delle generazioni precedenti o di **altri analoghi indicatori**.

La riserva sinistri

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati

In alternativa al metodo dell'inventario, limitatamente alla **generazione corrente di sinistri** (vale a dire: in relazione ai sinistri dell'esercizio di valutazione/bilancio), le imprese, con l'eccezione dei rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il **criterio del costo medio**.

A tale fine le imprese individuano preliminarmente quei rami che, per caratteristiche tecniche, si rivelano adatti all'applicazione del criterio del costo medio. Nell'ambito di **ciascun ramo** le imprese definiscono quindi, per la generazione corrente, un modello per l'identificazione di categorie di sinistri che, presentando una **sufficiente numerosità** e una **notevole omogeneità quantitativa e qualitativa**, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.

In sintesi, ai fini della valutazione della riserva per sinistri avvenuti e denunciati, con le descritte limitazioni, si possono utilizzare:

- il **metodo dell'inventario**;
- **metodologie statistico-attuariali**;
- il **criterio del costo medio**.

Riguardo le **metodologie statistico-attuariali**, esse sono tipicamente basate sulla costruzione di un **triangolo di run-off** e si distinguono **metodi deterministici** (o **statistici**) e **modelli probabilistici**. I primi (il metodo della catena, il metodo di separazione di Taylor, il metodo di Bornhuetter-Ferguson, ecc.) forniscono una **stima puntuale** della riserva, mentre i secondi (si segnala il modello di Mack) forniscono anche una **stima della variabilità** della riserva.

Riguardo il **criterio del costo medio**, in Italia si segnala il metodo di Fisher-Lange (poco utilizzato altrove).

La riserva sinistri

La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

Alla fine di un esercizio le imprese costituiscono la **riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati** (o **riserva per sinistri IBNR**) per far fronte al costo dei sinistri che, avvenuti nell'esercizio oppure in esercizi precedenti, non sono stati ancora denunciati.

La riserva è costituita separatamente **per ciascun ramo** (danni) ed eventualmente per le diverse **tipologie di rischio** rientranti nel ramo.

Le imprese valutano la riserva in misura eguale al **costo ultimo** e a tal fine tengono conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

Le imprese determinano la riserva, alla fine dell'esercizio, per **numero** e per **importo** (dei sinistri), in base:

- alle **esperienze** acquisite nei precedenti esercizi, in relazione alla frequenza e al costo medio dei **sinistri denunciati tardivamente**;
- al **costo medio dei sinistri** denunciati nell'esercizio di valutazione.

In alternativa, nel pieno rispetto del principio di prudenza, le imprese possono calcolare la riserva con un **diverso metodo di valutazione** qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- mancanza di **dati statistici** sufficienti;
- rami caratterizzati da una **elevata variabilità** della frequenza dei sinistri e/o del costo medio.

Le imprese verificano inoltre che i valori stimati per la riserva siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle **tardive denunce di sinistri** in loro possesso alla data di valutazione.

La riserva sinistri

Altre riserve sinistri

La riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

Le imprese che esercitano il ramo dell'**assicurazione di responsabilità civile autoveicoli terrestri**, fatti salvi i principi generali validi per tutti i rami danni, costituiscono un'apposita **riserva sinistri** in relazione:

- a) ai **sinistri NO CARD**;
- b) ai **sinistri CARD**:
 - nel caso l'impresa operi in qualità di “**gestionaria**”;
 - nel caso l'impresa operi in qualità di “**debitrice**”.

Per la determinazione di questa riserva le imprese applicano i criteri generali di calcolo della riserva sinistri e l'accantonamento è ottenuto in misura eguale al **costo ultimo**, tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

Per il calcolo della riserva relativa ai sinistri trattati dall'impresa che, nell'ambito della CARD, opera in qualità di “**gestionaria**” è necessario tenere anche conto dei “**forfait gestionaria**” dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.

L'importo complessivo della riserva da iscrivere in bilancio sarà infine determinato aggiungendo i “**forfait debitrice**” dovuti dall'impresa in relazione ai sinistri per i quali essa, nell'ambito della CARD, opera in qualità di “**debitrice**”.

Ai fini delle valutazioni le imprese considerano i “**forfait gestionaria**” e i “**forfait debitrice**” individuati secondo i criteri per l'iscrizione in bilancio della riserva sinistri fissati dall'allegato 15 del Provvedimento IVASS n. 53/2016.

La riserva di perequazione

Definizioni

La **riserva di perequazione** è un accantonamento costituito, alla fine di ciascun esercizio, allo scopo di **perequare le future fluttuazioni della sinistralità** o di **coprire rischi particolari**.

La costituzione di una riserva di perequazione è prevista:

- a) per le assicurazioni del **ramo credito**;
- b) per i **rischi di calamità naturale** e, inoltre, per i **danni derivanti dall'energia nucleare**.

La riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

Alla fine di un esercizio le imprese che esercitano le assicurazioni dei rami danni, con l'eccezione dei rami credito e cauzioni, costituiscono, per i **rischi di calamità naturale** e per i **danni derivanti dall'energia nucleare**, una **riserva di perequazione** finalizzata a **compensare le future fluttuazioni della sinistralità** relative a tali rischi e danni.

Ai sensi dell'articolo 23-ter del Provvedimento IVASS n. 53/2016, condizioni e modalità per la costituzione e la valutazione della riserva di perequazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS. In base alle disposizioni finali dell'Allegato 15 del Provvedimento IVASS, fino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico per il calcolo della riserva di perequazione relativa a questi rischi e danni si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 novembre 1996, n. 705.

La riserva di perequazione

La riserva di perequazione del ramo credito

Alla fine di un esercizio le imprese che esercitano le assicurazioni del **ramo credito** costituiscono una **riserva di perequazione** finalizzata a **coprire il saldo tecnico negativo** (del ramo credito), nell'esercizio di valutazione.

Ai fini della valutazione della riserva di perequazione le imprese fanno riferimento, per le assicurazioni del ramo credito, ai **premi conservati** (cioè i premi contabilizzati, al netto di riassicurazione e retrocessione, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette) e al **saldo tecnico conservato** (cioè il saldo del conto tecnico, al netto di riassicurazione e retrocessione, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette).

In particolare, determinano la riserva in base al **saldo tecnico**, registrato nell'esercizio di valutazione, secondo le modalità di seguito descritte.

Se nell'esercizio **il saldo tecnico è stato positivo**, le imprese integrano la riserva costituita nel precedente esercizio con un accantonamento di misura eguale al 75% del saldo tecnico dell'esercizio, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- l'accantonamento integrativo non può essere superiore al 12% dei premi dell'esercizio;
- la riserva, alla fine di ciascun esercizio, non può essere superiore al 150% dell'ammontare più elevato dei premi registrato nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.

Se nell'esercizio di valutazione **il saldo tecnico è stato negativo**, le imprese utilizzano la riserva accantonata al termine del precedente esercizio per coprire, nei limiti di disponibilità della riserva, il saldo tecnico negativo dell'esercizio.

La riserva di senescenza

Definizioni e criteri di calcolo

La riserva di senescenza è un accantonamento costituito, alla fine di ciascun esercizio, con l'obiettivo di **compensare l'aggravamento del rischio** dovuto alla crescita dell'**età degli assicurati** nell'ambito delle assicurazioni del **ramo malattia**.

La costituzione di una riserva di senescenza è prevista:

- a) per i **contratti di durata pluriennale** o che, avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, nel caso i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto;
- b) per i **contratti contro il rischio di non autosufficienza**, anche nel caso i premi possano variare nel corso della durata contrattuale, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.

Per i contratti di tipo a) l'impresa può esercitare il **diritto di recesso**, a seguito del verificarsi di un sinistro, entro due anni dalla stipulazione del contratto.

Le imprese valutano la riserva di senescenza sulla base di appropriati **criteri tecnico-attuariali** analoghi a quelli adottati nelle assicurazioni sulla vita, tenendo conto dell'**andamento del rischio** per l'intera durata della garanzia.

La valutazione della riserva di senescenza, separatamente per **ciascun contratto**, considera prioritariamente:

- la **prevedibile durata dei contratti**;
- l'**età degli assicurati**;
- le **basi tecniche impiegate**.

La riserva di senescenza

Definizioni e criteri di calcolo

In relazione ai **contratti di durata pluriennale** o che, avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, alle imprese è consentito di determinare la riserva di senescenza mediante un **metodo forfettario**. In tal caso, la riserva è calcolata in misura non inferiore al 10% dei premi (contabilizzati) dell'esercizio relativi a queste garanzie assicurative.

Il metodo forfettario di calcolo della riserva non può essere applicato nel caso dei **contratti contro il rischio di non autosufficienza**.

La riserva per partecipazione agli utili e ristorni

Definizioni e criteri di calcolo

La **riserva per partecipazione agli utili (tecnici) e ristorni** è un accantonamento costituito, alla fine di ciascun esercizio, per far fronte agli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili e di ristorni, a condizione che tali importi non siano stati già attribuiti.

In particolare:

- le **partecipazioni agli utili** (tecnici) sono costituiti da importi che rappresentano una distribuzione di utili derivanti dall'attività di gestione assicurativa riferita a singoli portafogli dei rami danni;
- i **ristorni** sono costituiti da importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi, effettuato in base ai risultati di singoli contratti.